

# Legge tributaria (LT)

modifica del 16 ottobre 2023

## IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023,  
visto il rapporto della Commissione gestione e finanze n. 8329 R del 3 ottobre 2023,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

### **Art. 49a cpv. 2<sup>bis</sup>**

<sup>2bis</sup> Il reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all'1 per cento della sostanza netta.

### **Art. 107 cpv. 1**

<sup>1</sup> Per i contribuenti imposti secondo l'articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
  - tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
  - tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
  - tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
  - tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS;
  - tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a;
  - ...;
  - tabella G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
  - tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
  - tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;
  - tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
  - tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;

- tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
  - tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

**Art. 111 cpv. 3, 4 e 5**

<sup>3</sup>L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

<sup>4</sup>*abrogato*

<sup>5</sup>Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
  - tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
  - tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
  - tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
  - tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS;
  - tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a;
  - ...;
  - tabella G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
  - tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
  - tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;
  - tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
  - tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;
  - tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
  - tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G;
  - tabella R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (accordo sui frontalieri CH-I) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;
  - tabella S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
  - tabella T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;

- tabella U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
  - tabella V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

#### **Art. 118 cpv. 4**

<sup>4</sup>Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.

#### **Art. 119 cpv. 3**

<sup>3</sup>Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio.

### **Assistenza con altre autorità**

#### **Art. 185 cpv. 2, 3 e 4**

<sup>2</sup>Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza.

<sup>3</sup>Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

<sup>4</sup>Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l'articolo 198, le autorità fiscali lo comunicano all'ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.

### **Procedure elettroniche**

**Art. 185a** <sup>1</sup>La trasmissione di dati prevista dalla presente legge tra autorità fiscali e contribuente, rispettivamente terzi legittimati, e viceversa, è possibile anche per via elettronica. Il Consiglio di Stato definisce le condizioni affinché l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi sia garantita.

<sup>2</sup>In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali è prevista per legge la firma, l'autorità fiscale può rinunciare a tale firma e prevedere l'obbligo per il contribuente o terzi legittimati di confermare i dati per via elettronica. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.

<sup>3</sup>Al contribuente che adempie le condizioni stabilite dal Consiglio di Stato, l'autorità fiscale può notificare documenti in formato elettronico, previo suo assenso.

### **Trattamento e conservazione dei dati**

**Art. 185b** <sup>1</sup>La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti segnatamente sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale. La conservazione dei dati può avvenire anche in forma unicamente elettronica.

<sup>2</sup>Al fine di garantire l'assistenza amministrativa di cui agli articoli 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

<sup>3</sup>Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

- a) l'identità;
- b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;

- c) gli atti giuridici;
- d) le prestazioni di un ente pubblico.

**Art. 198 cpv. 1-3**

<sup>1</sup>L'autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.

<sup>2</sup>Il contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

<sup>2bis</sup>In deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d'imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano per analogia.

<sup>3</sup>Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediarsi entro un congruo termine.

**Art. 276 cpv. 2**

<sup>2</sup>Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.

**Art. 314c cpv. 2<sup>sexies</sup> (nuovo)**

<sup>2sexies</sup>Per il periodo fiscale 2024, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al capoverso 2.

**Collaborazione in materia di imposte federali****Art. 323 cpv. 1**

<sup>1</sup>Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.

**II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024, riservata la disposizione di cui all'articolo 185 capoverso 2, la quale entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e la disposizione di cui all'articolo 185 capoverso 4, la quale entra in vigore contestualmente all'articolo 112 capoverso 4 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD).

Bellinzona, 16 ottobre 2023

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Nadia Ghisolfi**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 19 dicembre 2023 n. 170).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

**Decreto legislativo**  
**concernente la ripartizione tra i Comuni di un montante pari al**  
**10 per cento del versamento delle quote del gettito lordo**  
**dell'imposta integrativa spettanti al Cantone in applicazione**  
**dell'articolo 197 numero 15 capoverso 6**  
**della Costituzione federale**

del 16 ottobre 2023

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023,

decreta:

**Art. 1** <sup>1</sup>In applicazione dell'articolo 197 numero 15 capoverso 6 della Costituzione federale è ripartito in favore dei comuni un montante pari al dieci per cento del versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti al Cantone, dedotta l'indennità trattenuta dal Cantone competente per la tassazione.

<sup>2</sup>L'importo è attribuito ai Comuni dove sono assoggettate le unità organizzative e ripartito in funzione delle norme sul riparto intercomunale sull'utile della legge tributaria del 21 giugno 1994 (art. 282 LT).

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato è competente per regolare i dettagli.

**Art. 2** Il versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti ai comuni avviene in funzione delle decisioni di tassazione cresciute in giudicato e delle imposte incassate dal Cantone. Il versamento è eseguito annualmente.

**Art. 3** <sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Bellinzona, 16 ottobre 2023

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Nadia Ghisolfi**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 19 dicembre 2023 n. 171).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli